

Codice EBAVACodice Attività

**ACCORDO SINDACALE PER SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA
ai sensi dell'Art. 3, comma 17, Legge 92/2012 e s.m.i.**

In applicazione degli Accordi regionali vigenti tra le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni dei lavoratori dipendenti e delle intese tra EBAVA, INPS Regionale e Regione Valle d'Aosta

Premesso che

L'impresa artigiana _____
 sita in _____ prov. _____ CAP _____
 via _____ n. _____ Tel. _____ / _____
 esercente l'attività di _____
 CCNL applicato _____
 con n. _____ dipendenti, di cui n. _____ impiegati, n. _____ operai, n. _____ apprendisti,
 rappresentata dal titolare/legale rappresentante _____ è
 costretta ad una contrazione dell'orario di lavoro a causa di:

- crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico -finanziari complessivamente considerati;
- mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoro;
- mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- sospensioni o contrazioni dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- eventi improvvisi e imprevisi quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte;
-

si concorda

Al fine di superare la situazione aziendale sopra indicata, salvaguardando il patrimonio di professionalità costituito dall'attuale personale in forza - evitando il ricorso da parte dell'azienda alla riduzione dell'organico - di effettuare un periodo di SOSPENSIONE dell'attività lavorativa per n. _____ lavoratori, dal _____ al _____ compresi.

Con il presente accordo l'impresa viene sollevata dall'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione diretta per le giornate di effettiva sospensione; la retribuzione indiretta maturerà secondo le vigenti disposizioni del relativo Ccnl applicato.

La sospensione effettiva dei lavoratori potrà verificarsi in giornate non consecutive all'interno del periodo oggetto dell'accordo sindacale.

In caso di ripresa dell'attività lavorativa, l'azienda richiamerà la/le lavoratrice/i e il/i lavoratore/i sospesa/o/i con un preavviso di 24 ore.

Per quanto non previsto si rinvia alla vigente normativa in materia ed all'Accordo Interconfederale Regionale i cui contenuti sono integralmente conosciuti ed accettati dai lavoratori e dall'azienda.

I LAVORATORI (per presa visione ed integrale accettazione)

<i>Num.</i>	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Firma (leggibile)</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Il presente accordo espleta i suoi effetti anche nel caso in cui i dipendenti sospesi non abbiano i requisiti per l'accesso all'ASpl Legge 92/2012 e s.m.i. e nel caso in cui siano esaurite le risorse di cui all'art. 3, comma 17, Legge 92/2012.

"L'Azienda, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre che le persone sopra elencate hanno ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, comprensiva degli ambiti di comunicazione, in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro".

_____, li _____

L'IMPRESA

(timbro e firma)

EBAVA - COMMISSIONE BILATERALE

**Per le
ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

CGIL

CISL

SAVT

UIL

**Per le
ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE**

AAVA

CNA

CONFARTIGIANATO

_____, li _____

Nota: da inviare all'EBAVA almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione